



COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI ADUNANZA

DEL CONSIGLIO COMUNALE.

=====

N. 005

OGGETTO: Aree P.I.P. Modifica da diritto di superficie in Diritto di Proprietà.

L'anno **DUEMILASETTE** del mese di **GENNAIO** il giorno **DICIANNOVE** alle ore **17,15** in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta pubblica straordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
SANNA SALVATORE	X		MARCI MARCELLA	X	
VARGIOLU EFISIO	X		UTZERI ROBERTO	X	
PIRISI GIOVANNINA	X		CADONI LUISELLA	X	
FARCI RENATO	X		CADONI VINCENZO		X
MASSA FABRIZIO	X		DESSI' GIANLUCA	X	
SECCI GIOVANNA	X		MELONI ALDO	X	
GAGLIARDO GIUSEPPE		X			

Presenti n. **11**

Assenti n. **02**

Assiste la seduta il Segretario *Supplente Dott.ssa Sumas Chiarella Maria*

Il Sindaco Sig. Sanna Salvatore assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:

1) _____ / _____ 2) _____ 3) _____ / _____ /

Il Presidente riferisce ai presenti che, all'atto della predisposizione del Piano Insediamenti Produttivi, parte dei lotti erano stati assegnati in diritto di superficie.

Sono pervenute all'Amministrazione richieste da parte di alcuni assegnatari di aree in diritto di superficie, per la trasformazione di tale titolo in diritto di proprietà, al fine di agevolare l'accesso al credito per il finanziamento delle varie attività artigianali.

Essendo tale procedura possibile ai sensi della normativa vigente (L. 12.12.2002 n. 273) si propone al consiglio la trasformazione in diritto di proprietà dei lotti ceduti in diritto di superficie.

Si precisa che il prezzo delle aree è identico sia per quelle cedute in diritto di proprietà che per quelle cedute in diritto di superficie. Non sussiste quindi la necessità del pagamento della differenza di valore valutata al momento della trasformazione.

Rimane a carico degli assegnatari che volessero procedere alla trasformazione l'onere del pagamento delle spese notarili per la redazione dell'atto.

Il Presidente apre la discussione.

Il consigliere Massa ed il consigliere Cadoni Luisella chiedono precisazioni in merito ai tempi di realizzazione degli interventi nelle aree P.I.P. assegnate nonché alla possibilità di alienazione dei lotti medesimi.

Interviene il Presidente precisando che l'art. 11 della L. 12 Dic. 2002 n. 273 "Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi", che prevede la possibilità di cedere in proprietà le aree P.I.P. già concesse in diritto di superficie, all'ultimo comma stabilisce che "la proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto".

Pertanto gli assegnatari di lotti P.I.P. che chiedessero la trasformazione del titolo di proprietà da diritto di superficie in diritto di proprietà, per 5 anni dalla stipula dell'atto di trasformazione, non potranno alienare a terzi la loro proprietà.

In relazione alla alienazione di lotti sono comunque fatte salve tutte le condizioni relative ai requisiti soggettivi e oggettivi previste dal regolamento per la cessione di aree P.I.P.

Si passa alla votazione che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti 11

Favorevoli 11

IL CONSIGLIO

- Vista la deliberazione C.C. n. 55 del 23.07.1985 mediante la quale è stato approvato il regolamento per la concessione di aree nel Piano di Zona per gli insediamenti produttivi.
- Visto l'art. 11 della L. 12 Dic. 2002 n. 273 "Disposizioni in materia di Piani degli insediamenti produttivi";
- Dato atto che il corrispettivo delle aree cedute in diritto di superficie è identico a quello delle aree cedute in diritto di proprietà, e pertanto, in caso di trasformazione del titolo di proprietà, nulla è dovuto a titolo di differenza del costo;
- Visto l'esito della votazione;

UNANIME DELIBERA

Di provvedere alla trasformazione in diritto di proprietà dei lotti P.I.P. ceduti in diritto di superficie;

Tale trasformazione potrà avvenire su richiesta dell'interessato cui competono gli oneri per la stipula dell'atto notarile.

Gli assegnatari dei lotti P.I.P. che si avvarranno della facoltà di trasformazione del titolo da diritto di superficie in diritto di proprietà, per 5 anni dalla stipula di tale atto, non potranno alienare a terzi la loro proprietà.

In relazione alla alienazione di lotti sono comunque fatte salve tutte le condizioni relative ai requisiti soggettivi e oggettivi previste dal regolamento per la cessione di aree P.I.P.